



Consiglio Regionale della Campania

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0015734/U Data: 11/10/2017 11:15
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della VI e V e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: “Disposizioni regionali per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua italiana dei segni e della lingua italiana dei segni tattile” Reg. Gen. 483

Ad iniziativa dei consiglieri Luigi Cirillo, Valeria Ciarambino, Michele Cammarano, Gennaro Saiello, Vincenzo Viglione, Tommaso Malerba e Maria Muscarà

Depositata in data 5 ottobre 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame;
V e II Commissione Consiliare Permanente per il parere**
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

11 OTT. 2017

F.to
IL VICE PRESIDENTE
Tommaso Casillo



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Avv. SS&A
5/10/17
A. Ciarambino
S.J.

Prot. n. 408

Del 3/10/2017

Alla Segreteria Generale
Consiglio Regionale

- Sede -

Oggetto: trasmissione della proposta di legge recante: "Disposizioni regionali per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua italiana dei segni e della lingua italiana dei segni tattile."

La sottoscritta Valeria Ciarambino, Consigliere appartenente al Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle", con la presente, trasmette alla S.V. la proposta di legge riportata in oggetto.

Con i migliori saluti

Valeria Ciarambino

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 483

A.D.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0015341/1 Data: 05/10/2017 13:26
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:










04/10/17
16 hp, letv
1.87



Proposta di legge

"Disposizioni regionali per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua italiana dei segni e della lingua italiana dei segni tattile."

Ad iniziativa dei consiglieri

Luigi Cirillo 
Valeria Ciarambino 
Michele Cammarano 
Gennaro Saiello 
Vincenzo Viglione 
Tommaso Malerba 
Maria Muscarà 

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 183



Relazione descrittiva

La presente proposta di legge nasce con l'obiettivo di promuovere e disciplinare l'utilizzo in Regione Campania della Lingua italiana dei Segni (LIS) e della lingua italiana dei segni tattile (LIS Tattile), quale strumento per la rimozione delle barriere comunicative a carico delle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e per le loro famiglie. La LIS presenta tutte le caratteristiche di una lingua (articolazione, composizione, arbitrarietà, grammatica, sintassi) e facilita il percorso scolastico e l'integrazione sociale dei sordi ma anche dei sordociechi, nella sua variante di LIS-tattile.

La proposta si allinea con le previsioni internazionali e con la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, adottata il 13 dicembre del 2006 (aperta alla ratifica e all'adesione degli Stati a partire dal 30 marzo 2007) e ratificata dall'Italia, che ha riconosciuto la Lingua dei Segni richiamandola nella Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In Europa la LIS ha avuto un riconoscimento al più alto livello con due risoluzioni del Parlamento europeo, una nel 1988 e l'altra nel 1998, e con la risoluzione dell'Unesco resa a Salamanca il 15 maggio 2001, in cui all'articolo 21 si legge che «le politiche educative devono tener conto delle differenze individuali e delle diversità delle situazioni. L'importanza del linguaggio dei segni come mezzo di comunicazione per i sordi ad esempio, dovrà essere riconosciuta e bisognerà assicurare l'accesso a tutti i sordi all'istruzione anche per mezzo di questo linguaggio. In considerazione dei bisogni particolari delle persone sorde in materia di comunicazione, può essere più appropriato provvedere alla loro istruzione in scuole specializzate o in classi o unità speciali in seno a istituti ordinari».

Tuttavia, non esiste ancora in Italia una legge organica sulla materia. Attualmente è all'esame del Senato un disegno di legge (A.S. 302) che ha unificato più testi proposti e prevede il riconoscimento della LIS quale lingua propria della comunità dei sordi, equiparandola pertanto ad una qualsiasi lingua di minoranza linguistica, degna anch'essa, come le altre finora considerate che traggono la loro origine su base etnica, della tutela prevista dall'articolo 6 della Costituzione. In questo senso la LIS viene considerata «lingua non territoriale» della comunità dei sordi, equiparando tale definizione a quella dell'articolo 1, lettera c), della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. L'approvazione del suddetto disegno di legge nazionale spianerebbe la strada verso il pieno riconoscimento della LIS, e il suo conseguente utilizzo in tutti gli ambiti di



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

interesse sociale, ivi compreso l'uso in ambito giudiziario e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni.

A livello regionale, nell'ambito delle proprie competenze, alcune Regioni hanno già adottato disposizioni per la diffusione della Lis.

La presente proposta di legge intende favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, attraverso la promozione del riconoscimento della LIS e della LIS tattile e sancire l'obbligo, per le strutture del Servizio Sanitario Regionale, di attivare, presso ciascun punto nascita regionale, lo screening uditivo neonatale, secondo quanto previsto dal Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-18. Si intende, così, promuovere l'attuazione a livello regionale dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2017 di aggiornamento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, che prevede lo screening neonatale per sordità congenita tra le prestazioni essenziali, unitamente all'introduzione degli apparecchi acustici a tecnologia digitale tra quelli prescrittibili.

La proposta promuove il principio di libera scelta delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e delle loro famiglie, in merito alle modalità di comunicazione da utilizzare per migliorare le condizioni di benessere e di integrazione sociale.

L'articolo 1 esplicita l'oggetto dell'iniziativa legislativa che, sulla base dei principi della centralità della persona e della libera scelta, promuove l'inclusione e integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditive o con deficit di comunicazione o di linguaggio attraverso il riconoscimento della LIS e della LIS tattile quale strumento fondamentale per l'abbattimento delle barriere alla comunicazione, in grado di favorire l'accesso all'informazione; promuove l'attivazione di interventi e strumenti finalizzati alla prevenzione e cura della sordità e della sordo-cecità; definisce, altresì, le finalità della legge tra cui: favorire la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica della comunità, l'accesso alla comunicazione e informazione, la piena realizzazione del percorso di istruzione e formazione promuovendo l'insegnamento della LIS e della LIS Tattile; promuovere l'accessibilità ai mezzi di trasporto pubblico; le pari opportunità e l'accessibilità ai luoghi di lavoro, ai servizi sanitari, sociosanitari e in generale ai servizi resi dalla pubblica amministrazione.

All'articolo 2 sono indicati i destinatari della proposta di legge, identificati nelle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo e le loro famiglie.

L'articolo 3 delinea gli interventi e gli ambiti dell'azione regionale;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

L'articolo 4 prevede l'attivazione, presso ogni punto nascita regionale, dello screening uditivo neonatale per la diagnosi precoce delle disabilità uditive e riconosce la possibilità per i bambini sordi, sordociechi o con disabilità uditiva di sperimentare, a seconda dei casi, interventi logopedici o protesici innovativi.

L'articolo 5 prevede il riconoscimento e la promozione di corsi di sensibilizzazione e conoscenza di base della LIS per insegnanti ed operatori socio-sanitari al fine di promuovere la formazione professionalizzante nel settore della sordità e la costituzione di equipe di sostegno alle persone con disabilità uditiva e alle loro famiglie e l'attivazione di appositi sportelli presso le aziende sanitarie locali (ASL).

L'articolo 6 riguarda la promozione dell'accessibilità all'istruzione universitaria e post-universitaria da parte delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva.

L'articolo 7 impegna la Regione a promuovere interventi per l'inclusione lavorativa delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva.

L'articolo 8 concerne la promozione dell'accessibilità alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, promuovendo l'utilizzo di tutti i canali comunicativi, linguistici e le tecnologie atte a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione.

L'articolo 9 riguarda le iniziative per la promozione della piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale regionale anche attraverso servizi di interpretariato, sottotitolazione e applicazioni tecnologiche.

L'articolo 10 prevede la promozione, nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo, dei servizi di interpretariato in Lingua dei Segni, di sottotitolazione, di informazione accessibile, in special modo nei punti di informazione e contatto con il pubblico.

L'articolo 11 promuove in ambito regionale l'accessibilità e la piena fruibilità di campagne informative, norme, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali.

L'articolo 12 detta disposizioni riguardanti la clausola valutativa.

L'articolo 13 disciplina l'adozione entro tre mesi del regolamento di attuazione, da parte della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

L'articolo 14 reca la norma finanziaria.

L'articolo 15 dispone entrata in vigore.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Relazione finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 500.000,00, si provvede in sede di prima applicazione mediante l'istituzione del "Fondo per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva" con prelevamento delle risorse dal Fondo per spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione iscritto nel bilancio di previsione 2017-2019 alla Missione 20, Programma 1, Titolo 1 e contestuale incremento della Missione 12, Programma 4, Titolo 1. Per gli anni successivi la spesa troverà copertura con legge di bilancio.



Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La Regione, in attuazione degli articoli 3, 6 e 117, primo comma, della Costituzione, nell'ambito delle finalità e dei diritti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, in ottemperanza alle tutele e ai principi previsti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992, in armonia con le risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per i sordi e del 18 novembre 1998 sui linguaggi gestuali, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 18 luglio 1988, n. C187 e del 7 dicembre 1998, n. C379, e sulla base dei principi della centralità della persona e della libera scelta, promuove l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e delle loro famiglie, mediante l'abbattimento delle barriere comunicative, il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e della Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIS Tattile) quale strumento di comunicazione per garantire alle persone non udenti parità di accesso ai servizi, alle attività e alle informazioni fornite in ambito regionale, l'attuazione delle attività di prevenzione e cura del deficit uditivo e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile in famiglia, nella scuola, nella comunità e nell'ambito della rete dei servizi.
2. La presente proposta di legge è finalizzata a:
 - a) promuovere il riconoscimento della LIS e della LIS Tattile, in armonia con i principi della libertà di scelta e di non discriminazione, quale forma di integrazione sociale e culturale tra udenti, sordi e sordociechi;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- b) rimuovere ogni ostacolo alla diffusione ed all'utilizzo della lingua dei segni e della lingua dei segni tattile per l'abbattimento delle barriere alla comunicazione, con il coinvolgimento degli enti locali e degli operatori pubblici e privati;
 - c) favorire la partecipazione di tutte le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e delle loro famiglie, alla vita sociale, culturale e politica della comunità;
 - d) promuovere la piena realizzazione del diritto alla comunicazione e all'accesso alle informazioni, alle attività culturali ed educativo-formative realizzate nell'ambito del territorio regionale;
 - e) garantire l'adozione di interventi e strumenti per la prevenzione e la cura della sordità e della sordo cecità;
 - f) garantire l'accesso ai servizi resi dalla pubblica amministrazione e dagli enti dipendenti e ai servizi sanitari, di pronto soccorso e sociosanitari, attraverso l'utilizzo di canali comunicativi, linguistici e tecnologici adeguati;
 - g) favorire, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie e delle competenze degli enti locali, la piena realizzazione del percorso scolastico e formativo nonché il perseguimento dei successivi obiettivi di istruzione, promuovendo l'insegnamento della LIS e della LIS Tattile nelle scuole primarie e secondarie, nei percorsi di formazione professionale ed universitaria;
 - h) favorire l'accessibilità ai mezzi di trasporto pubblico, utilizzando forme di comunicazione e informazione adeguate;
 - i) promuovere le pari opportunità e l'accessibilità nei luoghi di lavoro per i soggetti di cui all'articolo 2;
3. La Regione predisporre specifiche iniziative ed azioni atte a realizzare le finalità della legge in condizioni di parità con gli altri cittadini e, comunque, nel rispetto del principio della progettazione universale, inteso, ai fini della presente legge, come progettazione e realizzazione di prodotti, spazi, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone indipendentemente dall'età o dalle caratteristiche fisiche.



Art. 2

Destinatari


1. Sono destinatari della presente legge le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e le loro famiglie.

Art. 3

Interventi e ambiti dell'azione regionale.

1. Per realizzare la piena integrazione dei soggetti di cui all'articolo 2 e promuovere il diritto all'accesso all'informazione, alla comunicazione, alla cultura e ai servizi, nel rispetto del principio della libertà di scelta sulle modalità di comunicazione, sui percorsi educativi e sugli ausili da adottare, la Regione Campania favorisce e sostiene:

- a) la diffusione dell'insegnamento e dell'uso della LIS e della LIS Tattile nelle scuole di ogni ordine e grado, mediante la promozione di accordi con l'Ufficio scolastico regionale e le istituzioni scolastiche per lo sviluppo di attività di sostegno, di servizi specialistici e ausili tecnologici innovativi, nel rispetto dell'autonomia scolastica e delle competenze degli enti locali;
- b) gli interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio, attraverso il supporto agli studenti sordi, sordociechi, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, con servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato LIS e LIS Tattile, e con l'impiego di ogni altro ausilio tecnico o misure idonee a favorire l'apprendimento e la comunicazione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie;
- c) il ricorso all'uso della LIS, della LIS Tattile e alle nuove tecnologie, comunemente riconosciute quali ausili nella comunicazione, nell'ambito dei percorsi formativi professionali, della comunicazione istituzionale e dei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche locali,



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- anche istituendo sportelli LIS e LIS Tattile che garantiscano la presenza di figure professionali qualificate;
- d) gli interventi volti a consentire la parità di accesso ai servizi sanitari, in particolare ai servizi di pronto soccorso e ai servizi sociosanitari da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, attraverso l'utilizzo di canali linguistici e tecnologici di comunicazione e interpretariato LIS e LIS Tattile, idonei a garantire il diritto all'informazione e alla comunicazione;
 - e) il coinvolgimento e la collaborazione tra le aziende sanitarie locali (ASL), gli enti pubblici e del privato sociale al fine di attuare interventi integrati;
 - f) la realizzazione, attraverso intese con le emittenti pubbliche e private locali, in particolare, con la RAI, sede regionale della Campania, di telegiornali regionali e programmi televisivi culturali o di interesse generale, dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea in LIS, volti a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale;
 - g) la realizzazione e l'erogazione di un servizio periodico multimediale di informazione sull'attività istituzionale della Regione, secondo lo stato della tecnologia, realizzato a beneficio degli utenti di cui all'articolo 2;
 - h) lo svolgimento di manifestazioni culturali ed eventi di pubblico interesse attraverso l'uso della LIS e di altri supporti tecnologici idonei a rendere accessibile la fruizione dei contenuti culturali alle persone non udenti;
 - i) la promozione, mediante figure professionali qualificate, di servizi di informazione e sensibilizzazione sulle differenti modalità di comunicazione, sulla LIS e LIS tattile e, in generale, sulle problematiche relative alla sordità e sordo cecità;
 - j) forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di convenzioni, con le associazioni regolarmente iscritte al Registro regionale delle associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, regolamento del 12 ottobre 2011, n. 7 o al Registro Regionale del Volontariato che operano nell'interesse delle persone di cui all'articolo 2, nonché con le associazioni delle figure professionali qualificate in materia di disabilità uditive di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, *Disposizioni in materia di professioni non organizzate*, o con organismi, enti e soggetti del terzo settore di cui alla Legge n. 106 del 6 giugno 2016, che svolgono funzioni di ricerca,



formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della sordità, della sordocecità e delle disabilità uditive in generale.

Art. 4

Screening uditivo neonatale e interventi abilitativi e riabilitativi

1. La Regione Campania dispone l'attivazione presso ogni punto nascita regionale dello screening uditivo neonatale per la diagnosi precoce delle disabilità uditive.
2. La Regione promuove interventi abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o diventati sordi, al fine di consentire i necessari interventi protesici e logopedici e garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
3. Fino al termine del regime commissariale per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione, gli interventi previsti dal presente articolo sono realizzati in quanto compatibili con gli atti adottati dal commissario ad acta nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

Art. 5

Formazione per insegnanti e operatori socio-sanitari

1. La Regione riconosce e promuove corsi di sensibilizzazione e di conoscenza base della LIS rivolti a insegnanti ed operatori socio-sanitari al fine di ampliare la formazione professionalizzante nel settore della sordità.
2. La Regione incentiva, anche attraverso l'attivazione di appositi sportelli presso le aziende sanitarie locali (ASL), la formazione di équipes di sostegno alle persone sorde o sordocieche e alle loro famiglie, nelle quali le figure mediche siano affiancate da esperti, sordi o udenti, con specifiche competenze sul deficit uditivo in ambito psicologico, linguistico, educativo e giuridico, in grado di guidarli nel rispetto e nell'accettazione della sordità e nella scelta dei diversi percorsi opzionabili.



Art. 6

Formazione universitaria e post-universitaria

1. La Regione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, promuove:

a) l'accessibilità all'istruzione universitaria e post-universitaria attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti e servizi per l'abbattimento delle barriere della comunicazione, di tipo linguistico, tecnologico e di altra natura, tesi a garantire pari opportunità e autonomia allo studente sordo, sordocieco e con disabilità uditiva in genere;

b) l'insegnamento e l'uso della LIS e di altre metodologie, tecniche e risorse, anche informatiche, nei corsi di laurea e post laurea per favorire l'accesso alla comunicazione e il diritto all'informazione.

Art. 7

Inclusione lavorativa e formazione permanente

1. La Regione, per quanto di competenza, favorisce gli interventi volti a realizzare pari opportunità e accessibilità negli ambienti di lavoro, di formazione e aggiornamento, e in ogni ambito della vita lavorativa, mediante l'utilizzo di strumenti, anche innovativi, atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva.

Art. 8

Tutela della salute

1. La Regione, in collaborazione con le Asl e con gli enti locali, sostiene gli interventi atti a garantire alle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva la piena accessibilità alle strutture preposte alla tutela della salute e ai servizi sanitari di pronto soccorso e cura, nonché alla comunicazione e all'informazione, attraverso l'utilizzo di tutti i canali comunicativi, linguistici e tecnologici, anche innovativi.

2. La Regione sostiene la realizzazione di campagne informative di prevenzione in materia di salute accessibili alle persone sorde, con disabilità



uditiva in Lingua dei Segni e con sistemi di sottotitolazione.

Art. 9

Arte, Cultura, Tempo libero

1. La Regione favorisce la piena accessibilità al patrimonio storico, artistico e culturale regionale, il turismo accessibile, la fruizione di eventi culturali, ricreativi e sportivi, attraverso i servizi di interpretariato in lingua dei segni e la sottotitolazione degli stessi, la formazione al personale, le visite guidate in lingua dei segni, realizzazione di video guide, di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche e tutto ciò che può migliorare la fruibilità di attività legate al turismo, allo sport, alla cultura e al tempo libero.

Art 10

Trasporti

1. La Regione promuove la diffusione, nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo, dei servizi di interpretariato in Lingua dei Segni, di sottotitolazione, di informazione accessibile anche alle persone sordocieche, in particolare presso i punti di informazione e contatto con il pubblico.

Art 11

Partecipazione politica

1. Al fine di rendere fruibili alle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva le campagne informative, il contenuto dei principali provvedimenti normativi regionali vigenti, i programmi e i calendari concernenti gli eventi elettorali e le tribune elettorali, la Regione veicola comunicazioni e informazioni in Lingua dei Segni e con sottotitolazione utilizzando strumenti e canali adeguati.

2. La Regione promuove servizi di interpretariato e sottotitolazione nelle riunioni plenarie di carattere pubblico e in qualsiasi altro evento pubblico di interesse generale.



Art 12

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di diffusione dell'utilizzo della LIS e della LIS tattile, di raggiunta inclusione sociale e di accesso alle informazioni e alla comunicazione, da parte dei destinatari della legge, negli ambiti di riferimento.
2. A tal fine la Giunta regionale, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione, trasmessa, altresì, a ciascun consigliere regionale tramite l'indirizzo di posta elettronica istituzionale, che descriva lo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.
3. La struttura amministrativa competente monitora il livello di raggiungimento degli obiettivi della legge anche attraverso appositi questionari da trasmettere, in collaborazione con le ASL e con le associazioni maggiormente rappresentative delle suddette categorie, ai cittadini con deficit uditivo, al fine di rilevare il livello di inclusione raggiunto e percepito dai destinatari della legge e raccogliere eventuali suggerimenti da parte delle categorie interessate. I risultati del sondaggio sono riportati nella relazione biennale.

Art. 13

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale per la tutela dei diritti delle persone sorde e sordocieche e previo parere della Commissione Consiliare competente, un apposito regolamento contenente le disposizioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, i criteri di ripartizione degli stanziamenti previsti ed i metodi di verifica e monitoraggio sull'attuazione della presente legge. Il regolamento individua, altresì, la struttura amministrativa competente al monitoraggio dei risultati raggiunti, come stabilito all'articolo 12.



Art. 14

Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge è costituito, nell'ambito della Missione 12, Programma 04, Titolo 1, un apposito capitolo di spesa denominato "Fondo per la promozione del riconoscimento della lingua dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva" avente una dotazione pari a euro 500.000,00.
2. Agli oneri derivante dall'applicazione del comma 1, quantificato in Euro 500.000,00 annui si provvede per l'anno 2017 mediante prelievo della somma dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.
3. A decorrere dal successivo esercizio finanziario, alla copertura della quota di spesa annuale si provvede mediante la legge di bilancio.

Art. 15

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.